

Dott. Sandro Guarnieri
Dott. Marco Guarnieri
Dott. Corrado Baldini
Dott. Paolo Fantuzzi

A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi

Dott.ssa Clementina Mercati
Dott.ssa Sara Redeghieri
Dott.ssa Elisa Cattani
Dott.ssa Patrizia Carra
Dott. Paolo Caprari
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli

Reggio Emilia, lì 17 Aprile 2020

CIRCOLARE N. 35-2020

Approfondimento

Avv. Simone Baldini
Avv. Francesca Palladi

Oggetto: Effetti dell'epidemia sanitaria da Covid - 19 sui rapporti contrattuali e obbligatori

Un tema importante emerso con l'epidemia da Coronavirus è quello degli effetti che l'emergenza epidemiologica può avere sulle obbligazioni derivanti dai contratti nazionali e internazionali.

Ci si chiede quindi se l'eccezionale situazione sanitaria e le misure restrittive adottate dalla Autorità possano giustificare il mancato o ritardato adempimento delle obbligazioni contratte, sia in ambito nazionale che internazionale.

A tal fine l'art. 91, primo comma del D.L. 17.3.2020 n. 18 ha aggiunto all'art. 3 del D.L. n. 6/2020 il comma "6-bis" del seguente tenore letterale *"Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti"*.

Nel cercare di fare chiarezza sulla disciplina applicabile ai rapporti contrattuali in essere, avendo indubbiamente la novella legislativa creato alcuni dubbi interpretativi di non poco conto, è necessario coordinare la norma con quelli che sono gli istituti tipici e i principi generali sanciti dal nostro Codice Civile, con particolare riferimento agli artt. 1218 c.c. e ss. e 1467 c.c. e ss.

L'art. 1218 c.c. dispone che *"il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile"*. Detto articolo, nel disciplinare la responsabilità del debitore in caso di inadempimento totale o parziale alle obbligazioni contrattuali prevede quindi che **lo stesso possa essere liberato sul duplice presupposto dell'impossibilità dell'esecuzione e della non imputabilità al debitore del fatto che l'ha determinata** (Cass. Civ. 12477/2002; Cass. Civ. 7604/1996; Cass. Civ. 12346/1991). L'art. 1218 c.c., in sintesi, pone a carico del debitore una presunzione

Sede legale
Via Emilia all'Angelo n. 44/B
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it

di colpa superabile mediante la prova del fatto che ha reso impossibile la prestazione o almeno la dimostrazione che, qualunque sia stata la causa dell'impossibilità, la medesima non possa essere imputabile al debitore.

L'art. 1467 c.c., disciplinante lo specifico caso di inadempimento di obbligazioni derivanti da contratto prevede che *"[...] se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili – che non rientrano nell'ambito della normale alea contrattuale – la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458 c.c. (ovvero retroattivo, salvo che per i contratti ad esecuzione continuata o periodica). La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto"*.

La dottrina ha chiarito che rilevante agli effetti della **risoluzione per eccessiva onerosità** è ogni avvenimento il cui rischio non possa ritenersi assunto nel contratto per la sua improbabilità secondo la valutazione della situazione che può essere compiuta al momento della conclusione del contratto stesso, e che determini un aggravio patrimoniale che alteri l'equilibrio contrattuale.

Venendo poi alle conseguenze derivanti dall'inadempimento o dall'adempimento tardivo e/o parziale degli obblighi scaturenti da **contratti internazionali**, si segnala che è necessario in primo luogo verificare la presenza nel testo contrattuale di clausole di "force majeure" o di "hardship".

La **clausola di force majeure** contempla una esclusione della responsabilità del contraente interessato da eventi che si sottraggono alla sua volontà e al suo controllo e che sono tali da rendere impossibile l'adempimento degli obblighi contrattuali. Tali eventi comprendono una serie di fatti riconducibili a cause naturali quali inondazioni, terremoti, incendi, esplosioni, ma anche guerre, sommosse, scioperi, difficoltà nell'approvvigionamento di personale o di materie prime. Alcune clausole di force majeure prevedono altresì una proroga per l'adempimento, al termine della quale, generalmente, il contratto si risolve qualora l'evento di force majeure persista rendendo impossibile l'adempimento.

Nella **clausola di hardship**, al contrario, la prestazione non è divenuta impossibile bensì talmente onerosa per uno dei contraenti da alterare l'equilibrio contrattuale, rendendo di fatto iniqua la prosecuzione del rapporto. Anche nel caso di questa clausola si verificano eventi impossibili da prevedere di tale portata da influire in maniera sostanziale sull'equilibrio economico originario del contratto. La conseguenza del verificarsi degli eventi menzionati nella clausola è che l'esecuzione del contratto viene sospesa per un periodo di tempo, durante il quale non insorge alcuna responsabilità in capo al contraente interessato da tali eventi. La clausola prevede l'obbligo per i contraenti di rinegoziare il contratto di modo da ripristinare l'originale equilibrio economico del contratto stesso. Qualora non risulti possibile, il contraente svantaggiato potrà chiedere la risoluzione del contratto. Detta

disposizione presenta una netta somiglianza con l'art. 1467 c.c. di cui più sopra si è sinteticamente detto.

In conclusione, allo stato attuale non è possibile determinare con certezza se il Covid19 e le misure restrittive adottate dalle Autorità possano essere considerati eventi straordinari e imprevedibili tali da legittimare le imprese ad invocare il caso di forza maggiore o l'eccessiva onerosità sopravvenuta o da non incorrere in responsabilità da ritardato adempimento ma, anche in considerazione del tenore dell'art. 91 del D. 18/2020, parrebbe esserci questa concreta possibilità.

Difatti la situazione di crisi determinata da Covid-19 e dai provvedimenti restrittivi conseguenti, contiene sì i caratteri oggettivi della straordinarietà e della soggettiva imprevedibilità, tali da rendere potenzialmente impossibile o eccessivamente onerosa la prestazione, ma ciò non toglie la necessaria valutazione da fare caso per caso, fermo restando il relativo onere probatorio, non essendo previsto un meccanismo di presunzione in tal senso.

Nel caso di contratti che presentino profili di transnazionalità, occorrerà verificare il tenore del testo contrattuale, l'eventuale presenza di clausole di force majeure o di hardship e, in mancanza delle stesse, il diritto applicabile al caso concreto.

L'area legale dello Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

SGB & Partners – Commercialisti

Avv. Francesca Palladi

Avv. Simone Baldini